

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito degli eventi atmosferici occorsi in data 08 giugno 2013 sono state proposte da vari istanti, innanzi al Tribunale di Pordenone, azioni nei confronti del Comune di Pordenone finalizzate al risarcimento dei danni subiti a causa dei detti eventi;

Ricordato che, tra questi:

- Radiotelepordenone s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pordenone il Comune di Pordenone, chiedendone la condanna, ex art. 2051 del codice civile, al risarcimento dei danni subiti in occasione degli eventi atmosferici occorsi in data 08 giugno 2013, che avevano causato l'allagamento del magazzino sito in Pordenone, via Chiesa di Rorai 6, ove erano custoditi i beni di sua proprietà;
- il Comune di Pordenone si è costituito in giudizio chiamando in manleva la propria compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea;
- Generali Italia s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, il rigetto di ogni pretesa del Comune per carenza di copertura assicurativa;

Ricordato, altresì, che:

- il Condominio 'Venezia 1', unitamente ad alcuni proprietari dei singoli appartamenti, conveniva parimenti in giudizio il Comune di Pordenone, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, al risarcimento dei danni subiti, in occasione degli stessi eventi atmosferici occorsi in data 08 giugno 2013, che avevano causato l'allagamento di parti comuni, garage e cantine del condominio e danneggiato i beni di proprietà dei Condòmini custoditi nelle cantine e garage;
- il Comune di Pordenone si è costituito in giudizio chiamando in manleva la propria compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea;
- anche in questo caso Generali Italia s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, il rigetto di ogni pretesa del Comune per carenza di copertura assicurativa;

Rilevato che:

- in relazione alla causa civile promossa da Radiotelepordenone s.r.l., il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 563/2020 pubblicata il 26.10.2020 e notificata con formula esecutiva il 02.02.2021, ha statuito come segue:
“... definitivamente pronunciando nella causa n. 3625/2017 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
 - 1. Accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Comune di Pordenone al pagamento in favore di Radiotelepordenone s.r.l. della somma di euro 5.150,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;*
 - 2. Compensa tra parte attrice e parte convenuta le spese di lite in ragione di ½, ponendo a carico del Comune di Pordenone la restante quota, liquidata in euro 132,00 per anticipazioni e complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;*
 - 3. Rigetta la domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti di Generali Italia s.p.a.;*
 - 4. Condanna il Comune di Pordenone alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”*
- in relazione alla causa civile promossa dal Condominio 'Venezia 1' e da 10 Condòmini, il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 675/2020 pubblicata il 18.12.2020, ha statuito, invece, come segue:
“... definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 304/2018 del R.G., così decide:
 - 1. accertato il danno risarcibile patito dagli attori condanna il convenuto a pagare, a titolo di risarcimento del danno, le seguenti somme: € 2.161,74 in favore del Condominio attore, €*

- 2.164,26 in favore di L.T., € 5.383,74 in favore di G.L., € 3.460,50 in favore di R.D.Z., € 923,43 in favore di C.M., € 2.033,47 in favore di M.G.G, € 998,47 in favore di G.F., € 1.219,00 in favore di M.G.F., € 725,51 in favore di N.D., € 7.700,00 in favore di P.P. ed € 1.310,00 in favore di P.B., oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto Comune di Pordenone alla rifusione in favore degli attori in solido, delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compenso avvocato ed in € 603,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario 15%, c.p.a. 4% ed Iva, se ed in quanto dovuta per legge;
 3. condanna Generali Italia s.p.a. a tenere indenne il Comune di Pordenone per quanto questi dovrà corrispondere agli attori per effetto dei capi che precedono;
 4. condanna la terza chiamata Generali Italia s.p.a. alla rifusione in favore del convenuto Comune di Pordenone delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compenso avvocato ed in € 767,95 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario 15% ed oneri riflessi in quanto dovuti per legge;
 5. pone a carico della terza chiamata Generali Italia s.p.a. le spese di c.t.u. (p.i. A.F.), che liquida, ex art. 2 del d.m. 30.05.2002, nell'importo di € 1.500,00 oltre a Iva e Cassa Previdenza."

Rilevato, con riferimento alla sentenza n. 563/2020, pubblicata il 26.10.2020 e notificata con formula esecutiva il 02.02.2021, relativa alla causa promossa da Radiotelepordenone s.r.l.:

- che la sentenza è stata notificata con formula esecutiva il 02.02.2021;
- che risultano pervenute al Comune le seguenti richieste di pagamento:
 - nota con la quale viene quantificata in € 7.997,78 (sorta capitale € 5.150,00 + interessi e rivalutazione € 323,78 + anticipazioni liquidate € 132,00 + compensi liquidati € 2.000,00 + spese generali 15 % € 300,00 + CPA € 92,00), la somma dovuta a Radiotelepordenone s.r.l.;
 - nota con la quale viene quantificata in € 5.836,48 (spese legali liquidate in sentenza € 4.000,00 + spese generali 15% € 600,00 + CNA € 184,00 + IVA 22% € 1.052,48 di cui ritenuta di acconto € 920,00) la somma dovuta a Generali Italia s.p.a.;

e ritenuto di aggiornare i due importi ad **€ 7.998,78** ed **€ 5.837,48** per tenere conto degli interessi legali;

Rilevato, in relazione alla sentenza n. 675/2020, pubblicata il 18.12.2020, relativa alla causa civile promossa dal Condominio 'Venezia 1' e da 10 Condòmini:

- che la sentenza è provvisoriamente esecutiva e, pertanto, l'Amministrazione è tenuta a darvi esecuzione;
- che la sentenza medesima non è stata notificata con formula esecutiva;
- che risulta pervenuta al Comune la seguente richiesta di pagamento:
 - nota con la quale viene quantificata in € 35.738,47 (sorta capitale € 28.080,12 + anticipazioni liquidate € 603,50 + compensi liquidati € 4.835,00 + spese generali 15% € 725,25 + CPA 4% € 221,41 (*rectius*: € 222,41) + IVA 22% € 1.272,19);

e ritenuto di aggiornare l'importo ad **€ 35.739,97** per tenere conto degli interessi legali;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.";

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto, pertanto, di provvedere:

- al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 563/2020, pubblicata il 26.10.2020 e notificata con formula esecutiva il 02.02.2021, relativa alla causa civile promossa da Radiotelepordenone s.r.l. al fine di dare esecuzione alla sentenza, per non incorrere in ulteriore aggravio di spese e senza che un tanto costituisca

acquiescenza e dando atto, altresì, che avverso la medesima sentenza il Comune ha interposto appello avanti la Corte di Appello di Trieste;

- al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 675/2020, pubblicata il 18.12.2020, relativa alla causa promossa dal Condominio 'Venezia 1' e da 10 Condòmini al fine di dare esecuzione alla sentenza, per non incorrere in ulteriore aggravio di spese e senza che un tanto costituisca acquiescenza, salvo poi procedere alla richiesta di rimborso nei confronti della compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a., come statuito in sentenza e nei limiti ivi previsti;

Precisato che:

- la somma da corrispondere in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 563/2020, pubblicata il 26.10.2020 e notificata con formula esecutiva il 02.02.2021, relativa alla causa civile promossa da Radiotelepordenone s.r.l, verificatane la correttezza, ammonta a **€ 13.836,26**, comprensiva di spese di giudizio, rimborsi spese generali ed anticipate, cassa previdenziale, imposte e interessi;
- la somma da corrispondere in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 675/2020, pubblicata il 18.12.2020, relativa alla causa promossa dal Condominio 'Venezia 1' e da 10 Condòmini, verificatane la correttezza, ammonta a **€ 35.739,97** comprensiva di spese di giudizio, rimborsi spese generali ed anticipate, cassa previdenziale, imposte e interessi;
- i suddetti pagamenti non costituiscono acquiescenza, ma vengono effettuati esclusivamente al fine di non incorrere in ulteriore aggravio di spese;

Dato atto che la copertura della spesa è oggetto di apposita variazione di bilancio in fase di predisposizione;

Richiamato l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Precisato che la presente deliberazione è sottoposta al preventivo esame della Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Ritenuto, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Con votazione

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi **€ 13.836,26** configuratosi per effetto del dispositivo della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 563/2020, pubblicata il 26.10.2020 e notificata con formula esecutiva il 02.02.2021, relativa alla causa civile promossa da Radiotelepordenone s.r.l.;
2. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi **€ 35.739,97**, configuratosi per effetto del dispositivo della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 675/2020, pubblicata il 18.12.2020, relativa alla causa civile promossa dal Condominio 'Venezia 1' e da 10

Condòmini, salvo poi procedere alla richiesta di rimborso nei confronti della compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a., come statuito in sentenza e nei limiti previsti;

3. di dare atto che la copertura delle spese è oggetto di apposito provvedimento di variazione di bilancio in fase di predisposizione;
4. di dare atto che con successivi provvedimenti dei dirigenti competenti verranno disposte le conseguenti operazioni per la liquidazione delle somme dovute, salvo poi procedere alla richiesta di rimborso nei confronti della compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a., come statuito in sentenza e nei limiti previsti;
5. di precisare altresì che i pagamenti non costituiscono acquiescenza, ma vengono effettuati esclusivamente per non incorrere nell'azione esecutiva;
6. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRUSADIN ANDREA

CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U

DATA FIRMA: 09/02/2021 10:48:41

IMPRONTA: 7802178CD7A4AE65533F2B0107285F0B21D37C6481FFCAE075A796007873B650
21D37C6481FFCAE075A796007873B650031C524A2069113B05693C4AA645E4F9
031C524A2069113B05693C4AA645E4F974C1710BF6F9699B262F1F858CB574DC
74C1710BF6F9699B262F1F858CB574DCC85A4BA776F057B7B589B3DA8E23B179